



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 27/07/2017

Sessione straordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: SOCIETA' IN CONTROLLO DEL COMUNE DI ROVIGO- OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.19 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 175/2016. ANNUALITA' 2017-2018.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **17:11**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
BERGAMIN MASSIMO	X	
ANDRIOTTO GIANCARLO	X	
ARETUSINI MICHELE		X
AVEZZÙ PAOLO	X	
BENETTI FABIO	X	
BORELLA BENITO		X
BORGATO RENATO	X	
DENTI ANDREA	X	
DOLCETTO SIMONE		X
GABBAN LUCA	X	
GOLDONI DANIELA	X	
MARSILIO NICOLA		X
MELLA SILVANO	X	
PARON LUCA	X	
PATRESE VANI	X	
RAULE STEFANO	X	
ROSITO ALBA MARIA		X

TOTALE

	Pres.	Ass.
RUGGERO RICCARDO	X	
SERGI CARMELO GINO		X
SGUOTTI GIACOMO	X	
ZANOTTO MATTEO		X
BONVENTO MARCO		X
BORGATO ANDREA	X	
BUSINARO GIORGIA	X	
CHENDI NELLO	X	
FERRARI LIVIO	X	
GENNARO FRANCESCO		X
MENON SILVIA		X
MILAN MATTIA		X
MORETTO MATTIA	X	
ROMEO NADIA	X	
ROSSINI ANTONIO	X	
VERNELLI IVALDO	X	

282511

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.

Sono presenti per la Giunta i Signori: Conchi, Saccardin Garbo, Borile.

A scrutatori vengono designati dalle ore **18.45** i Signori: marsilio nicola, sergi carmelo gino, bonvento marco.

Assume la Presidenza il Sig. Paolo Avezzù nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore **21.30** esce dall'Aula il Consigliere Bonvento e rientrano i Consiglieri di Minoranza: Borgato A., Businaro, Chendi, Moretto e Romeo.

La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 dell'OdG ha inizio in data **27/07/2017** alle ore **21.30** in presenza di n. 27 consiglieri (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borella, Borgato A., Borgato R., Businaro, Chendi, Denti, Ferrari, Gabban, Goldoni, Marsilio, Mella, Menon, Moretto, Paron, Patrese, Raule, Romeo, Rossini, Ruggero, Sergi, Sguotti, Vernelli).

L'argomento, su delega del Sindaco Bergamin, viene trattato dall'Assessore Susanna Garbo, coadiuvata dal Dirigente della Sezione Organismi Variamente Partecipati e Vigilati, Dr. Alfonso Cavaliere e dal Funzionario della stessa Sezione, D.ssa Monica Righini.

Sono presenti inoltre in Aula il Dirigente D.ssa Nicoletta Cittadin ed il Funzionario D.ssa Alessandra Nicoli.

Segue ampia ed articolata discussione con gli interventi dei consiglieri comunali riportati in allegato al presente verbale come da trascrizione integrale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, pubblicato in G.U. l'8/9/2016, è stato emanato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta, fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico, definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- lo stesso Decreto al suo articolo 2, stabilisce che, ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "*controllo*" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che "*il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*";
- l'art. 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltretutto in caso di particolari vincoli contrattuali;

Ricordata la delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 09.12.2014 ad oggetto: "Atto di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, nonché in materia di procedure di mobilità infragruppo";

Evidenziato come la nuova normativa posta dal TUSP, superando le disposizioni contenute nell'articolo 18 comma 2 bis (D.L n.112/2008 – L. conv. n. 133/2008), ora riferito alle sole forme giuridiche di aziende speciali ed istituzioni, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso Decreto all'articolo 25 "Disposizioni transitorie in materia di personale", ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

Visto l'articolo 19 del Testo Unico D. Lgs. n. 175/2016 e dato conto che lo stesso prevede al suo comma 6 che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire *“ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello”*;

Preso atto che in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che *“Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

Atteso che i provvedimenti aziendali di cui sopra e i contratti di secondo livello, ove presenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie;

Richiamate sinteticamente le disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni per gli Enti sottoposti, come il Comune di Rovigo, al patto di stabilità:

- devono assicurare la riduzione della spesa di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale ed in particolare sono tenuti ad assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale che nel 2017 non possono essere superiori alla media delle spese di personale degli anni 2011-2013;
- possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per gli anni 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno di tali anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Tuttavia, se il rapporto dipendente/popolazione dei rispettivi anni precedenti risulti inferiore al rapporto medio dipendente/popolazione stabilito da decreto ministeriale, tale facoltà assunzionale è elevata nel massimo al 75% (art. 22 D.L. n. 50/2017 a modifica dell' art. 1 co. 228 e ss. della legge 205/2015);
- possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o nei casi di deroga previsti dall'art. 22 comma 1 del D.L. n. 50/2017. Analogamente per la spesa complessiva di personale relativa ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, deve essere fatto riferimento alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 9 D.L. 78/2010 e successive integrazioni e deroghe);

Richiamate, sommariamente, altresì le disposizioni in materia di contenimento delle spese per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione quale il Comune di Rovigo ed in particolare per le spese:

- per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, per le quali il D.L. 78/2010 art. 6 dispone il limite massimo nel 20% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, fermo restando il divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- per acquisto, manutenzione noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi nei limiti dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 a tale titolo;
- per attività esclusivamente di formazione per le quali è stabilito il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- per missioni anche all'estero strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi

internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, ammesse, salvo casi eccezionali, per un ammontare non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Rovigo:

- ASM Rovigo SpA (100% Comune di Rovigo);
- Teatro Sociale Srl (99,80% Comune di Rovigo).

Dato conto che il Comune di Rovigo, per il tramite di ASM Rovigo SpA, detiene il **controllo indiretto** di:

- 100% - Rotonda Park Srl, in fase di fusione in ASM Rovigo SpA e priva di personale;
- 90% - ASM Onoranze Funebri Srl, società dotata di personale. Pur essendovi un patto parasociale con il socio privato, lo stesso non interferisce quanto a programmazione economica aziendale e personale. Infatti per statuto (artt. 30-35) l'assemblea decide con la presenza ed il voto del 80% del capitale sociale, quorum detenuto da ASM Rovigo SpA;
- 90% - Arcobaleno GC Srl, società priva di personale;
- 51% - ASM Set Srl, in cui l'altro socio è una società quotata. Ai sensi dello statuto (art.13) sia in materia di programmazione che di personale l'assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge ossia quanto a quorum costitutivo e deliberativo, la metà del capitale sociale, quorum detenuto da ASM Rovigo SpA.

Una precisazione va posta per Ecoambiente Srl (66,3563% del Comune di Rovigo). La società è partecipata al 33,6437% dal Consorzio RSU in liquidazione. La società è affidataria in house del servizio del ciclo integrato dei rifiuti. Infatti ai sensi dello statuto societario l'assemblea decide circa documenti programmatici e quindi anche quelli in materia di personale con il voto favorevole del 80% del capitale sociale. Sulla società infatti viene esercitato *controllo analogo congiunto* con l'altro socio;

Parimenti non rientra nella fattispecie, *di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile*, la partecipazione in AS2 Srl (25,77% del Comune di Rovigo), società definibile “*a controllo analogo congiunto*”, quale società con affidamenti in house providing di servizi strumentali;

A seguito dell'entrata in vigore del TUSP è stata ritenuta società quotata Polesine Acque SpA (16,91% del Comune di Rovigo), ai sensi della lett. p) comma 1 dell'art. 2. Pertanto, la previsione dell'art. 19 comma 2 non trova applicazione per Polesine Acque SpA, in ragione di quanto stabilito all'art. 1 comma 5 del medesimo Testo Unico che recita “*le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera p*”;

Evidenziata per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi di legge alla definizione di obiettivi inerenti le spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società ASM Rovigo SpA e Teatro Sociale Srl, peraltro quest'ultima priva di personale;

Dato conto che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art. 2425 del Codice Civile. In tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine **spese di funzionamento**, adottato dal Testo Unico, gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema e che, all'interno di detta categoria, sono **spese del personale** quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE.

Evidenziato, per quanto anzi esposto, che Teatro Sociale Srl risulta priva di personale, ragione per cui dovrà essere assunta da questa Amministrazione *una misura di razionalizzazione*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 24 del TUSP;

Specificato di doversi escludere dal conteggio necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di funzionamento gli eventuali corrispettivi a carico dell'Amministrazione Comunale (o di altre amministrazioni, ove presenti) in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con l'Ente proprietario e, pertanto, sono sottratti all'esclusiva incidenza delle politiche aziendali;

Evidenziato che, dalle previsioni di chiusura dei Bilanci al 31 dicembre 2016 delle società in controllo sopra richiamate, emergono risultati di equilibrio per ASM Rovigo SpA e non è ancora noto il risultato d'esercizio di Teatro Sociale Srl;

Dato conto della necessità di temperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche di ciascuno degli organismi anzi citati, definendo obiettivi parametrati all'andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti;

Ritenuto che, per quanto alle **spese di funzionamento**, debba operarsi da parte delle società controllate al fine di garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale;

Valutato che, nell'ambito dell'aggregato spese di funzionamento debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo a decorrere dall'esercizio 2017 e per l'anno 2018 quanto segue:

- ✓ divieto delle spese di sponsorizzazione, salvo quelle finalizzate a promuovere/ pubblicizzare il marchio o i prodotti-servizi aziendali, nei limiti della mission aziendale;
- ✓ per le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo, le società controllate devono attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste per gli amministratori degli enti locali;
- ✓ contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o per progetti aziendali innovativi) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento;

Ritenuto di indicare, alle sopra ricordate società controllate dall'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle previsioni del citato art.19 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016, con riferimento alle **spese di personale**, il generale principio di perseguirne il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato **in ordine alle politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale**;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 25 del TUSP *“le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il*

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze”;

Atteso che il suddetto art. 25 del TUSP al suo comma 4 stabilisce il divieto, fino al 30 giugno 2018, per le società in controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi del personale in esubero di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 19. Nel richiamare in merito il recente parere della Corte dei Conti Puglia, sezione controllo, n. 71 del 11.05.2017, si richiama altresì l'attenzione sul Decreto correttivo al TUSP, in fase di pubblicazione, che pare vincoli la vigenza del suddetto divieto all'emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, indicante le modalità di formazione delle liste del personale in esubero e previsto al comma 1 dell'art. 25 ;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con funzione di Consiglio Comunale n. 21/2014 “Atto di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, nonché in materia di procedure di mobilità infragruppo” e dato atto, quanto alle procedure di mobilità, che il TUSP stabilisce i termini per la residua applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 565 a 568 della legge 147/2013, che con lo stesso decreto risultano abrogate;

Ritenuto di stabilire quanto segue in ordine all'attuazione del principio di **contenimento dei costi del personale relativamente alle politiche assunzionali** da parte delle società controllate dall'Amministrazione Comunale:

- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
- fermo restando quanto al precedente capoverso, divieto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018, se non attingendo agli elenchi del personale in esubero di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25 D. Lgs. n. 175/2016;
- in subordine al precedente alinea, fare in ogni caso fronte alle necessità di reintegro/nuovi apporti di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e servizi in affidamento, ricorrendo ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2017 e 2018, nella misura corrispondente ad una spesa non superiore al 75% di quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con possibilità di utilizzo dei residui non utilizzati negli anni precedenti; per il personale adibito ad attività da svolgersi mediante turni di servizio, la percentuale delle assunzioni a tempo indeterminato è elevata alla stessa misura delle unità di personale cessate nell'anno precedente, al fine di rispettare le disposizioni di legge in materia di turnazione;
- ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- è fatto divieto alle società che hanno usufruito delle procedure di mobilità, ai sensi della citata deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21/2014 ed in attuazione delle disposizioni della Legge 147/2013 ora soppresse, in qualità di cedente personale di ripristinare le posizioni in uscita con nuove assunzioni;

Ritenuto, per quanto riguarda il contenimento degli **oneri contrattuali** per il personale delle società in argomento, di:

- ✓ prevedere la eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati

su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;

- ✓ escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi al cosiddetto “uso promiscuo” (privato e aziendale) per nuove assegnazioni al personale dipendente e agli amministratori;
- ✓ stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso ed assicurando che la misura massima individuale percepibile dal dipendente corrisponda alla propria retribuzione e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'organo societario competente;

Osservato che, al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto per gli Enti Locali dal Testo Unico, D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 (conv. con legge 7 dicembre 2012 n. 213) e peraltro suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da parte delle società a controllo pubblico;

Atteso che il monitoraggio dell'operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di esercizio rappresenta elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ex articolo 6 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016, in relazione alle dimensioni, alle caratteristiche organizzative e all'attività svolta;

Ritenuto, infine, per agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo di impegnare le stesse alla trasmissione entro il trenta novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima quadrimestrale o più frequente se richiesto da particolari situazioni;

Osservato che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

Ritenuto di stabilire che la mancata immotivata coerenza dell'azione aziendale rispetto agli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, direttamente partecipate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 comma 3 del codice civile;

Dato conto che, quanto alle società di cui il Comune di Rovigo detiene il controllo tramite ASM Rovigo SpA, la presente delibera costituisce direttiva per la capogruppo ASM Rovigo SpA, che dovrà richiedere a tal fine apposita convocazione dell'assemblea della società indiretta;

Ribadito, infine, che il Comune di Rovigo è socio di Ecoambiente Srl e AS2 Srl, nelle quali la partecipazione totale è detenuta, nel loro insieme, da amministrazioni pubbliche locali. In tali società il controllo è statutariamente esercitato in modo congiunto tra i soci, essendo le stesse

affidatarie di servizi in house. Per queste società vi è l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di operare affinché gli altri soci pubblici condividano e definiscano analoghi indirizzi. A tal fine, pertanto, il presente provvedimento verrà inoltrato tramite la società all'attenzione degli altri soci, con la richiesta di proposta di sua valutazione ed approvazione in sede di controllo analogo;

Dato atto che sussiste la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere e) e g), del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi degli artt. 7 e 19 del D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Righini, designata con decreto dirigenziale n. 93 del 11.07.2016;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;

- dal Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile: **favorevole**;

Ritenuto di richiedere a questo consesso consigliare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento per una sua tempestiva applicazione da parte delle società controllate dal Comune di Rovigo;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la **proposta di deliberazione** con il seguente esito:

Scrutatori: Marsilio, Sergi e Businaro (che sostituisce Bonvento).

Assessori presenti: Conchi, Garbo, Saccardin e Sguotti.

VOTAZIONE: Presenti n. 27 (Assenti: Bonvento, Dolcetto, Gennaro, Milan, Rosito e Zanutto).

Favorevoli: n. 18 (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borella, Borgato R., Denti, Gabban, Goldoni, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Ruggero, Sergi, Sguotti).

Contrari: n. 6 (Borgato A., Businaro, Chendi, Menon, Moretto e Romeo).

Astenuti: n. 3 (Rossini, Ferrari e Vernelli).

Per quanto sopra,

DELIBERA

1. di definire, in ottemperanza all'articolo 19 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli indirizzi di cui in premessa alle società in controllo diretto ASM Rovigo SpA e Teatro Sociale Srl e tramite ASM Rovigo SpA alle società in controllo indiretto ASM Onoranze Funebri Srl, Arcobaleno GC Srl, ASM Set Srl e Rotonda Park Srl (in fase di fusione in ASM Rovigo SpA) e precisamente:

Per quanto alle **spese di funzionamento**, le società controllate devono operare al fine di garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.

Nell'ambito dell'aggregato spese di funzionamento deve essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo a decorrere dall'esercizio 2017 e per l'anno 2018, quanto segue:

- ✓ divieto delle spese di sponsorizzazione, salvo quelle finalizzate a promuovere/pubblicizzare il marchio o i prodotti-servizi aziendali, nei limiti della mission aziendale;

- ✓ per le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo, le società controllate devono attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste per gli amministratori degli enti locali;
- ✓ contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o per progetti aziendali innovativi) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento.

Per quanto alle spese di personale, le società controllate dall'Amministrazione Comunale, sono chiamate al rispetto del generale principio di perseguirne il contenimento, in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito in ordine alle politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale;

In ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle **politiche assunzionali** da parte delle società controllate dall'Amministrazione comunale, si indica:

- ✓ divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
- ✓ fermo restando quanto al precedente capoverso, divieto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018, se non attingendo agli elenchi del personale in esubero di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25 D.Lgs. n. 175/2016;
- ✓ in subordine al precedente alinea, far in ogni caso fronte alle necessità di reintegro/nuovi apporti di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e servizi in affidamento, ricorrendo ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2017 e 2018, nella misura corrispondente ad una spesa non superiore al 75% di quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con possibilità di utilizzo dei residui non utilizzati negli anni precedenti; per il personale adibito ad attività da svolgersi mediante turni di servizio la percentuale delle assunzioni a tempo indeterminato è elevata alla stessa misura delle unità di personale cessate nell'anno precedente al fine di rispettare le disposizioni di legge in materia di turnazione;
- ✓ ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- ✓ è fatto divieto alle società che hanno usufruito delle procedure di mobilità, ai sensi della citata deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21/2014 ed in attuazione delle disposizioni della Legge 147/2013 ora soppresse, in qualità di cedente personale di ripristinare le posizioni in uscita con nuove assunzioni;

Per quanto riguarda il contenimento degli **oneri contrattuali** per il personale delle società in argomento, si indica di:

- ✓ prevedere la eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- ✓ escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi al cosiddetto "uso promiscuo" (privato e aziendale) per nuove assegnazioni al personale dipendente e agli amministratori;
- ✓ stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso ed assicurando che la misura massima individuale percepibile dal dipendente corrisponda alla propria retribuzione e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'organo societario competente.

Si indirizzano le società in controllo a valutare, in ragione delle dimensioni, dell'attività svolta, delle caratteristiche oggettive della società, l'adozione di sistemi di controllo di gestione, come previsto dall' articolo 6 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016;

Ai fini del monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo si impegnano le stesse alla trasmissione entro il trenta novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima quadrimestrale o più frequente se richiesto da particolari situazioni. Per le controllate indirette tale adempimento è da riferirsi nei confronti della Capogruppo ASM Rovigo SpA;

2. di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall'Ente e principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale delle società controllate direttamente ed indirettamente dal Comune di Rovigo a decorrere dal 2017 e per l'annualità 2018;
3. di indirizzare le società sopra elencate a trasmettere all'Amministrazione Comunale e per le società controllate indirettamente ad ASM Rovigo SpA, i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti, ed i contratti di cui al comma 6 dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il termine massimo di 15 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, in ottemperanza al comma 7 dell'articolo 19 dello stesso decreto;
4. di stabilire che la mancata immotivata coerenza dell'azione aziendale rispetto agli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società in controllo diretto del Comune di Rovigo, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 comma 3 del codice civile;
5. di dare atto che il Sindaco comunicherà il presente provvedimento alle società in house providing Ecoambiente Srl e AS2 Srl per la definizione degli indirizzi e obiettivi sulle spese di funzionamento di tali società;

6. di incaricare la sezione “Organismi variamente partecipati e vigilati” di trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti organi politici” del sito web dell'Ente, nonché nella sezione “enti controllati” sottosezione “società partecipate”, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
10. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine della sua adozione da parte delle società in controllo del Comune di Rovigo, con **n. 18 voti favorevoli** (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borella, Borgato R., Denti, Gabban, Goldoni, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Ruggero, Sergi e Sguotti), **n. 2 contrari** (Ferrari e Vernelli) e **n. 7 astenuti** (Borgato A., Businaro, Chendi, Moretto, Romeo Menon, Rossini), dei **27** consiglieri presenti in Aula al momento della separata votazione..

=====

**TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N.
53/2017:**

PUNTO N. 6 – “SOCIETÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE DI ROVIGO – OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 175/2016 . ANNUALITÀ 2017 – 2018”.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:

La parola all’assessore Garbo.

GARBO SUSANNA – Assessore:

Grazie, Presidente.

Decreto 175, 19 agosto 2016, legge Madia. Ha posto questa legge delle indicazioni e delle limitazioni per quanto riguarda una serie di considerazioni da fare sulle società partecipate, in questo contesto, in questa situazione è stato analizzato che (Rotonda) Park non ha personale, ASM Onoranze Funebri rientra all’interno di questa delibera, l’Arcobaleno non ha personale, la ASM Set, siccome ha l’altro socio, che è una società quotata, non rientra. Non rientra l’AS2, e, invece, va posta una precisazione su Ecoambiente, che è una società il cui controllo è definito controllo analogo, congiunto con l’altro socio.

La delibera si attiene al principio del contenimento dei costi, per la precisione si va ad analizzare il contenimento del costo del personale, sia per quanto riguarda i limiti assunzionali, sia per quanto riguarda il contenimento dei costi in costanza dei servizi svolti.

In sostanza, il contenimento degli oneri contrattuali per quanto riguarda il personale si estende alla distribuzione di indennità, di integrazioni e quant’altro al personale, considerando che devono essere correlate all’esercizio delle funzioni e a obiettivi certi, misurabili e raggiungibili.

Viene previsto il ricorso, anzi, l’esclusione al ricorso a contratti di acquisto o noleggio di autovetture da destinarsi all’uso promiscuo per le nuove assegnazioni al personale dipendente, in quanto risulta incongruente andare a togliere diritti già precedentemente acquisiti dai dipendenti e i premi e i riconoscimenti devono essere corrisposti solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Inoltre, per quanto riguarda l’aggregato spese di funzionamento, il contenimento deve essere individuato nel divieto di spese di sponsorizzazione, se non viene individuata una precisa finalità a promuovere o a pubblicizzare il marchio o i prodotti e i servizi aziendali, diciamo che la ASM S.p.A. è l’esempio classico per quanto riguarda il divieto alle spese di sponsorizzazione poiché non ha la necessità di promuovere o pubblicizzare i prodotti e i servizi aziendali.

Il contenimento delle spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo. Poiché queste aziende devono attenersi ai principi degli Enti locali, ed infine, il contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza, salvo che le spese non siano riferibili a servizi professionali, affidati a studi esterni, dovuti alla necessità di sopperire alle carenze amministrative delle società o per poter lavorare su progetti aziendali innovativi e questo limite viene previsto nella media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento.

Questa delibera conclude nell’indicare che, ai fini del monitoraggio sull’andamento delle società, le stesse si devono impegnare alla trasmissione, entro il 30 novembre di ogni anno, del budget o bilancio di previsione riferito all’anno successivo.

La Commissione per questa delibera del 18 luglio 2017, parimenti alla delibera precedente, è stata qualificata come deserta poiché erano presenti solo tre componenti, compreso il Vicepresidente.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:

Grazie, assessore Garbo.

È aperta la discussione.

La parola al consigliere Menon.

MENON SILVIA – Lista Civica Silvia Menon Sindaco:

Grazie, Presidente.

Questa delibera è necessaria per nuove esigenze, che derivano da obblighi creati a livello nazionale. Però, ripeto, il dover fare una delibera non significa dovere scrivere “è dolce lo zucchero” perché stiamo dicendo delle cose, stiamo dicendo delle cose che non hanno alcun valore, dire che una spesa di sponsorizzazione deve essere limitata, a meno che non serva a promuovere la società, beh, che cos'è una spesa di sponsorizzazione? O dire che una consulenza va limitata, a meno che non sia per acquistare un servizio professionale, ma scusatemi, che cos'è una consulenza?

Stiamo dicendo nulla! Altri erano obiettivi veri di contenimento delle spese, soprattutto andando a dare degli obiettivi a quelle che finora sono sempre state in perdita.

Tra l'altro qui c'è scritto che viene chiesta una rendicontazioni delle spese tra cui quelle di sponsorizzazione, io tante volte ho sentito questo Consiglio comunale chiedere il rendiconto delle spese di sponsorizzazione di ASM Set e non è mai arrivato.

Quindi se già arrivasse questa lista sarebbe già positivo perché lì sarei curiosa di sapere cosa sta succedendo. In più nella delibera, per quanto riguarda il personale, c'è scritto che, per obblighi temporanei, possiamo andare dalle società di lavoro interinale, ecco, io ho una piccola e grande diffidenza verso queste società di lavoro interinale e molte volte l'Amministrazione ha utilizzato, invece, il distacco, che cos'è il distacco? Prestare dei dipendenti di un'azienda, che in quel momento non stanno facendo nulla a un'altra azienda, sempre partecipata, in cui potrebbero essere utili, e quello già è più intelligente rispetto che andare alle agenzie interinali. Insomma, qui non stiamo facendo obblighi per nessuno, non stiamo sancendo un limite per niente.

Questa è acqua, se vogliamo, acqua da bere ma che poi insomma sappiamo come verrà scaricata. Quindi l'unica cosa da dire è che veramente trovo che anche questa sia un'occasione mancata, di creare un vero limite, dei veri obiettivi, come al solito, come avviene per tante cose, obiettivi a dirigenti, obiettivi alle partecipate, stiamo parlando di tautologie perché, per un caso o per l'altro, nulla viene limitato. Quindi è semplicemente dire: ho assolto il mio obbligo ma senza avere creato qualcosa di nuovo e, soprattutto con una visione di quello che è il mondo delle partecipate.

Per questo motivo il mio voto, anticipo già, è contrario. Grazie.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:

Grazie, consigliere Menon.

La parola al consigliere Chendi.

CHENDI NELLO – Consigliere Partito Democratico:

Grazie, Presidente.

Sempre brevemente, è una proposta di delibera di dieci pagine. Io capisco che fare sintesi non è facile, ma dieci pagine per dire... come dice il consigliere Menon, stringendo, stringendo, si danno degli obiettivi generali, si ripete quello che dicono le indicazioni della legge, è possibile che non si riesca a fare...

Perché si rischia di fare una cosa perché è meglio farla, si fa neanche per bisogna farla, si danno degli indirizzi che sono indirizzi generici, non sono specifici, si dà un indirizzo di massima. Domanda: a che serve? Solo per leggerla ci vogliono due ore, per leggerla e per capirla. Ma alla fin fine le società partecipate, la ASM, che cosa faranno dopo che i Presidenti o gli amministratori delegati avranno ricevuto questa delibera? Applicheranno qualche cosa? Cosa cambierà da dopodomani per loro? Quindi un minimo di sostanza, ecco, e di capacità di fare sintesi.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:

Grazie, consigliere Chendi.
La parola al consigliere Vernelli.

VERNELLI IVALDO – Consigliere Movimento Cinque Stelle:

Grazie, Presidente.

Questa delibera coglie un obbligo di legge, ma lo coglie in maniera direi formale, non con un vero indirizzo politico di fondo. Tra l'altro alcuni passaggi, secondo me, sono forse secondo me discutibili, non ho capito perché AS2 non dovrebbe avere un trattamento analogo a quello di Ecoambiente. Oppure è vero che ci sono delle entità partecipate, degli enti strumentali che non rientrano, penso alla Fondazione Rovigo Cultura, ma potrebbe essere comunque per analogia utile in questo momento di situazione disastrosa pensare per esempio allo scioglimento di un Ente che oggi possiamo considerare non avere adempiuto ai propri compiti ed è molto probabile che non ci riuscirà nemmeno in futuro.

Ma la questione di fondo, spero che resti a verbale, così qualcuno magari tra un anno e due, leggendo, capirà perché sono intervenuto, la questione di fondo è che il Governo vuole intervenire sugli Enti partecipati perché gli Enti partecipati sono fundamentalmente non solo degli elementi di spreco economico, ma sono anche degli elementi di mala gestione oppure di indirizzo poco trasparente o poco corretto di quelli che solo i principi della Pubblica Amministrazione e nella nostra realtà hanno spesso operato per consentire il voto di scambio. Non è una dichiarazione calunniosa, il Presidente di Polesine Acque l'ha detto: "Qui finora negli anni precedenti abbiamo assunto personale di tutte le parti politiche".

Ne ho citato uno solo, ma vale anche per Ecogest, insomma, la questione della presenza della politica all'interno degli Enti partecipati ormai è evidente a tutti. Ma un piano di razionalizzazione dovrebbe prevedere degli indirizzi più sostanziali non solo per quello che riguarda i risultati economici, cioè il fatto di fare utile oppure di generare risparmio, ma anche essere di aiuto per lo sviluppo economico di questa realtà, cioè il Comune, l'Amministrazione in quanto tale non ha leve sufficienti per poter generare investimenti e per poter creare occupazione, invece negli Enti partecipati, soprattutto per quelli che si occupano di servizi essenziali, invece gli strumenti ci sono, eccome.

Se noi li utilizziamo, come purtroppo sta avvenendo per ASM, in consulenze oppure in indicazioni strategiche, che non fanno parte dello Statuto dell'Ente, ma servono a una profonda revisione di indirizzo politico e oggi qui noi votiamo questa delibera senza neanche rendercene conto, in realtà non stiamo svolgendo la nostra funzione di Consiglieri comunali.

Questa occasione la ritroveremo presto perché gli appuntamenti di legge sono più d'uno per quello che riguarda la razionalizzazione della spesa pubblica, però dovrebbe prevedere un indirizzo sul quale il Sindaco, l'Assessore, la Giunta dovrebbero osare un po' di più, cioè alcuni di questi Enti potrebbero essere accorpate, altri potrebbero essere sciolti, su qualcuno potremmo per esempio pensare anche ad investimento maggiore perché potrebbe portare effettivamente delle risultanze, ma soprattutto io credo che dovremo preoccuparci degli enti di secondo livello, penso per esempio a Polaris, per il consorzio RSU, nessuno ne parla, però all'interno di quella azienda noi sappiamo che si sviluppa in questo momento una strategia politica che io considero pericolosa per la città. Penso per esempio ad una società come ASM Set, che non possiamo liquidare sbrigativamente dicendo perché, siccome il suo partner è quotato in Borsa, allora non ce ne preoccupiamo, io non ho detto che questa è la vostra intenzione, dico retoricamente che non può essere l'intenzione dell'Amministrazione comunale. Anche ASM Set deve essere ricondotta, tanto più che ha applicato il modello 231 recentemente, deve essere ricondotta all'interno di una visione che è quella della sua società capofila ed è quella anche del Comune di Rovigo, titolare del cento per cento della società capofila.

Se oggi noi sentiamo dire per esempio che ASM Set ha finanziato con un contributo delle associazioni di categoria, questo è uno stravolgimento della nostra attività di controllo come amministrazione comunale, cioè per il fatto che noi non possiamo intervenire in quello che fa ASM Set, noi oggi vediamo che, per la prima volta, la notte bianca, da quello che mi è stato riferito, viene

finanziata con un contributo indotto, credo indotto, tramite la politica verso ASM Set. Questa è un'operazione sbagliata! È un'operazione che non prevede l'applicazione di un Regolamento preciso, esiste un Regolamento di ASM Set, per esempio per quello che riguarda la concessione di contributi? Chi all'interno della Giunta ha determinato questa disposizione?

Quindi, affrontiamola senza infingimenti e con coraggio, una vera politica di revisione degli Enti partecipati.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:

Grazie, consigliere Vernelli.

La parola all'assessore Garbo per una breve replica.

GARBO SUSANNA – Assessore:

Grazie, Presidente.

Mi scusi con il consigliere Vernelli per avere messo prima nel discorso un "non" che non c'entrava, la ASM Set rientra nei parametri, ho sbagliato ad esprimermi e chiedo scusa.

Questa delibera non è l'applicazione pedissequa della normativa Madia, ma è frutto di una interpretazione connessa ad una mediazione per non andare ad impedire, anzi, ad agevolare il dinamismo societario di tre aziende: ASM S.p.A., ASM Set, diciamo i soggetti con cui si è dialogato in questo momento, ASM Onoranze Funebri.

Proprio per l'agevolazione di questo dinamismo sono stati posti dei limiti, che hanno delle esigenze non parametrizzate ai limiti del Comune e degli Enti locali che, invece, risalgono ad un Decreto Legislativo del 2010, si è tenuto massimamente ed estremamente in conto una sorta di mediazione tra la legge e quello che le aziende avevano bisogno. Da queste valutazioni sono state escluse Rovigo Cultura, perché non è una società e AS2 – Ecoambiente in cui è necessario che ci sia l'insieme dei soci che dà delle direttive, poiché non sono aziende in controllo esclusivo.

Quindi si deve arrivare alla assemblea dei soci per poter arrivare a queste linee di indirizzo. È comunque anche importante vedere che nella delibera c'è scritto chiaramente che, se la ASM S.p.A., che è un'unica società in controllo diretto del Comune di Rovigo, che viene toccata da questa delibera, la mancata e immotivata coerenza dell'azione aziendale rispetto agli indirizzi contenuti al presente provvedimento, configura ipotesi di revoca per giusta causa. E questo mi sembrava importante sottolinearlo.

Avevo poi un altro appunto, ma in questo momento non lo ricordo, vediamo se riesco a trovarlo. La crescita delle spese di funzionamento, la crescita massima per ciascun esercizio rispetto al precedente dell'incremento del tasso di inflazione programmato, indicato dal MEF, nei documenti di programmazione, quindi è stato indicato un parametro ben preciso, oggettivo e di facile individuazione sul sito, tra l'altro, del MEF. Per quanto riguarda Polesine Acque, ho sentito che faceva un passaggio, a Polesine Acque, già nel 2015, da parte del commissario Ventrice, insieme alla assemblea intercomunale, era stato previsto nella votazione dei soci che venisse imposto un divieto di assunzione fino al 2018. Se prima è stato agito in maniera tranquilla, diciamo così, tra virgolette, nulla posso dire, posso garantire che sia quest'anno sia l'anno scorso, e parlo perché ero presente, la Polesine Acque aveva chiesto con vigore che si provvedesse a delle assunzioni, andando a indicare come alternativa l'eventuale utilizzo delle agenzie interinali, ma è stato rivotato e, direi, se ricordo bene, a maggioranza assoluta, quindi da tutte le parti politiche dei Comuni presenti, che il divieto imposto dall'allora commissario Ventrice venisse mantenuto.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:

Grazie, assessore Garbo.

Eventuali dichiarazioni di voto? Non ci sono. Mettiamo in votazione il provvedimento di cui al punto numero 6 all'ordine del giorno. Prego i Consiglieri di prendere posto. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Scrutatori? Quanti sono favorevoli? 18 favorevoli. Contrari? 6. Menon, Businaro, Andrea Borgato, Moretto, Romeo, Chendi. Astenuti? 3. Rossini, Ferrari, Vernelli.

Viene chiesta l'immediata esecutività. Favorevoli? Sempre 18. Contrari? 2. Ferrari e Vernelli. Astenuti? 7. Menon, Rossini, Businaro, Andrea Borgato, Moretto, Romeo e Chendi. Liberiamo il dirigente alle partecipate e il funzionario. Grazie per la presenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Paolo Avezzù

Documento sottoscritto con firma digitale